



5384 16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*TRIBUTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 27427/2010

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Cron. 5384

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. STEFANO BIELLI - Presidente - Ud. 11/05/2015
- Dott. MARCO MARULLI - Rel. Consigliere - PU
- Dott. LAURA TRICOMI - Consigliere -
- Dott. ANGELINA MARIA PERRINO - Consigliere -
- Dott. PAOLA VELLA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 27427-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

2015

contro

1810

UMBERTO, RENZO;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 678/2009 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di VENEZIA, depositata il 21/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/05/2015 dal Consigliere Dott. MARCO
MARULLI;

udito per il ricorrente l'Avvocato che ha
chiesto l'accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping curve that loops back to the start, followed by a smaller, more intricate flourish to the right.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L'ufficio delle imposte dirette di Rovigo notificava in data 17.9.1984 all'avv.to Enrico Pavanello, nella sua qualità di curatore fallimentare della Po Edil s.n.c., distinti avvisi di accertamento indirizzati ai soci di essa Umberto e Renzo, con cui, a seguito della rettifica dei redditi di impresa conseguiti dalla società nell'anno 1981, procedeva a rideterminare il reddito di partecipazione dei soci e a recuperare nei confronti del solo la deduzione ILOR operata ai sensi dell'art. 7 D.P.R. 599/73.

I detti atti impositivi erano impugnati nella sopradetta sua qualità dall'avv.to Pavanello con separati ricorsi alla CT di I Grado di Rovigo, avanti alla quale, nell'udienza fissata per la loro discussione, compariva lo chiedendo che venisse dichiarata la nullità dell'atto a lui diretto perché notificato non a lui personalmente ma al curatore. Accolto per questo motivo il ricorso di entrambi i soci, la decisione di primo grado era appellata dall'ufficio con ricorso alla CT di II Grado, che respingeva il gravame in relazione alla posizione del mentre lo accoglieva per lo atteso che la comparizione di questi all'udienza di primo grado aveva sanato il denunciato vizio di notificazione ai sensi dell'art. 156 c.p.c. La decisione di II grado era impugnata in CTC tanto dall'ufficio, in relazione alla statuizione adottata nei confronti del quanto dallo ed entrambi i ricorsi erano definiti con la sentenza ora impugnata della sezione per il Veneto della CTC, che respingeva, confermando *in parte qua* la sentenza di secondo grado, quello dell'ufficio, ed accoglieva viceversa quello dello .

A fondamento del pronunciato rigetto del gravame erariale i giudici veneti deducevano che "l'eccezione formulata dall'ufficio relativa alla nullità della sentenza di primo grado per un presunto vizio di extrapetizione, non valutata nel procedimento d'appello, non poteva essere accolta", dal momento che il



360, comma primo, n. 3 e n. 4 c.p.c. denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art. 112 c.p.c ovvero, per lo stesso motivo, nullità della impugnata sentenza nella parte in cui essa ha erroneamente asserito che "in virtù dell'inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento la stessa potesse essere rilevata anche d'ufficio dal giudice tributario", posto che la doglianza non essendo stata proposta dal curatore fallimentare nei propri ricorsi non avrebbe potuto essere utilizzata a fondamento della decisione adottata.

3.1. Muovendo dalla disamina di detti ultimi motivi in ragione della loro priorità logica, entrambi si espongono ad una comune declaratoria di inammissibilità per difetto di autosufficienza.

3.2. E' noto infatti, come questa Corte ha più volte precisato che "anche laddove vengano denunciati con il ricorso per cassazione *"errores in procedendo"*, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all'esame degli atti processuali del fascicolo di merito, si prospetta preliminarmente ad ogni altra questione quella concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali" (8874/15; 6761/15; 12664/12). Ne discende che, come ancora si è aggiunto che se, allorquando sia denunciato un *error in procedendo*, quale indubbiamente è il vizio di ultra o extrapetizione, la Corte ha il potere - dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, "tuttavia, per il sorgere di tale potere - dovere è necessario, non essendo il predetto vizio rilevabile *ex officio*, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the judge, written over the printed name.



caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale" (8739/15; 8545/15; 1170/04).

Nella specie il deducente, nella prospettazione di entrambi i motivi, ha disatteso la predetta *regula iuris*, essendosi limitato a formulare il rilievo senza tuttavia darsi previamente cura di assolvere compiutamente l'onere processuale imposto dall'art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c. trascrivendo ovvero riproducendo le doglianze introduttive rappresentate dal curatore ricorrente in prime cure in modo tale da consentire a questa Corte di valutare la concludenza del rilievo prima di accertarne la veridicità mediante il diretto esame degli atti.

4.1. Venendo, perciò, all'esame del primo motivo di ricorso – con cui l'Agenzia ricorrente censura la declaratoria di illegittimità dell'atto impugnato in quanto esso, notificato al curatore, non sarebbe stato pure notificato alla parte – va detto che esso risulta fondato.

4.2. E' vero, come ancora di recente statuito, che in caso di fallimento delle società di persone e di estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili ai sensi dell'art. 147 l. f., l'atto impositivo, se inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d'imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, debba essere notificato non solo al curatore, ma anche al contribuente, "il quale, restando esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio, conseguenti alla definitività dell'atto impositivo, è eccezionalmente abilitato ad impugnarlo, nell'inerzia degli organi fallimentari, non potendo attribuirsi carattere assoluto alla perdita della capacità processuale conseguente alla dichiarazione di fallimento, che può essere eccepita esclusivamente dal

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Cons. Est. Marulli 4', written over the printed name.



curatore, nell'interesse della massa dei creditori" (8871/15; 7874/15; 9434/14). Ma è di tutta evidenza, alla luce di questo insegnamento, che l'obbligo di notificazione nei confronti del fallito è strumentale a consentire al medesimo l'esercizio in via condizionata del diritto di difesa, azionabile infatti solo nell'inerzia degli organi della procedura e che in ogni caso, restando la posizione del socio fallito assorbita nel concorso concernente la società, l'inosservanza di detto obbligo non rende irritato l'atto impositivo e tanto meno consente che ne sia dichiarata la nullità o peggio l'inesistenza. Sicché è perciò duplice l'errore di diritto commesso dal giudice *a quo*: una prima volta, decretando l'illegittimità dell'atto, malgrado esso fosse stato impugnato dal curatore fallimentare della società anche in veste di curatore fallimentare del socio, di modo che, stante nella specie l'iniziativa degli organi della procedura, risultava soddisfatto l'interesse sostanziale del fallito a far valere il proprio diritto di difesa; una seconda volta, sanzionando nella specie l'omessa notificazione, improduttiva altrimenti di qualsivoglia effetto per la vista impugnativa proposta dal curatore, con una declaratoria di illegittimità che non ha ragione d'essere in considerazione del fatto che le sorti del socio fallito non sono disgiungibili da quelle del fallimento della società.

5. Va dunque accolto il primo motivo di ricorso – infondati dovendo dichiararsi il secondo ed il terzo – e la causa, cassata previamente l'impugnata sentenza, andrà rimessa al giudice territorialmente competente per il doveroso esame di merito ai sensi dell'art. 384, comma secondo, c.p.c., che provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

6. Essendo stata emessa la sentenza impugnata dalla Sezione della Commissione Tributaria Centrale per il Veneto ai sensi dell'art. 1, comma 351, l. 244/07, la cui attività è definitivamente cessata, a seguito della modificazione operata dall'art. 9, comma 2, d.l. 150/13 convertito in l. 15/14

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Marulli', written over the printed name 'Cons. Est. Marulli 5'.



dell'originario termine previsto dall'art. 3, comma 2-bis, d.l. 40/10 convertito in l. 73/10, al 31.12.2014, il giudice territorialmente competente a espletare il giudizio di rinvio va individuato nella Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in ragione della previsione recata dall'art. 1, comma 352, l. 244/03, a tenore del quale "i processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di insediamento delle sezioni di cui al comma 351, ad eccezione di quelli per i quali è stato già depositato il dispositivo, sono attribuiti alla sezione regionale nella cui circoscrizione aveva sede la commissione che ha emesso la decisione impugnata".

PQM

La Corte Suprema di Cassazione

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa avanti al giudice territorialmente competente (Commissione Tributaria Regionale del Veneto) che provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V sezione civile il

11.5.2015

Il Cons. est.

Dott. Marco Marulli

Il Presidente

Dott. Stefano Bielli

Il Funzionario Giudiziario
Marcello Baragona

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 18 MAR 2016



Il Funzionario Giudiziario
Marcello BARAGONA